

N. 63686/06 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
IV Sezione Civile

C. 1/11
1/50111
Sent. 7936/09
For. 6527/09

Il Giudice Istruttore Dott. Laura Tragni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato promossa con atto di citazione ritualmente notificato

da

██ (P. ██) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano, viale Regina Margherita n. 39 presso lo studio dell'Avv. Gino Nardozzi Tondelli che la rappresenta e difende per procura generale alle liti in data 23/6/1993 Rep. n. 80183 Notaio Liguori

-ATTRICE-

contro

██ (C.F. ██) e ██
██ (C.F. ██)

- CONVENUTE CONTUMACI -

All'esito della discussione orale svoltasi nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come a verbale che precede, il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c.


- rilevato che la domanda introduttiva del presente giudizio, con la quale parte attrice ha chiesto dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del contratto di compravendita sottoscritto dalle convenute il 2/2/2005 avente ad oggetto il trasferimento da parte della [REDACTED] di un appartamento sito in Truccazzano, [REDACTED] al prezzo di € 72.900,00, è fondata e va pertanto accolta;
- rilevato invero che la documentazione in atti e l'esito della espletata CTU hanno dimostrato la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 2901 c.c. per la revoca dell'atto dispositivo costituiti dall'*eventus damni* e dal *consilium fraudis*;
- rilevato in particolare che devono ritenersi incontestate o, comunque, adeguatamente comprovate le seguenti circostanze:
 - la titolarità in capo alla Banca Nazionale del Lavoro, non soltanto all'atto della proposizione dell'azione ma anche all'epoca della conclusione del contratto di causa di un considerevole credito pari ad € 193.111,03, per scoperto di conto corrente e del conto anticipi fatture, verso la [REDACTED] (già [REDACTED] società di cui la convenuta [REDACTED] si era costituita fideiussore con atto del 21/3/2002 (doc. 1 fascicolo attoreo) ed era stata messa in mora in data 3/5/05 allorchè vennero revocate alla società le facilitazioni di credito concesse;
 - il compimento di un atto di disposizione, rappresentato dal contratto di compravendita del 2/2/2005 relativo all'appartamento con annesso vanq cantina sito in Truccazzano, [REDACTED] al prezzo di € 72.900,00 (doc. 10), e l'idoneità dello stesso a recare pregiudizio alle ragioni dell'istituto di credito, rendendo se non altro più incerto e difficile il soddisfacimento della pretesa;
 - la consapevolezza in capo alla venditrice del pregiudizio per il credito già sorto e la preordinazione dolosa dell'atto negoziale al fine di



pregiudicare il soddisfacimento di quelli successivi nonché la piena consapevolezza della società acquirente (il cui Amministratore Unico era all'epoca della conclusione del contratto [REDACTED] sorella dell'odierna convenuta) del pregiudizio arrecato e la sua partecipazione alla dolosa preordinazione dell'operazione nel suo complesso;

- rilevato in particolare che detti elementi possono trarsi in via presuntiva dalle seguenti circostanze, comunque idonee a supportare il convincimento del giudice sulla fondatezza della domanda ai sensi dell'art. 116 c.p.c.:

- lo stretto rapporto di parentela esistente tra la disponente e [REDACTED] Amministratore Unico della [REDACTED], sorella della venditrice nonché consigliere e procuratrice speciale dal giugno 2004 della [REDACTED] ora [REDACTED], necessariamente a conoscenza, in tale sua veste, delle gravi difficoltà finanziarie in cui versava la predetta società esposta nel maggio 2005 verso le banche per un importo di oltre due milioni di Euro e nei confronti del fisco per quasi un milione di Euro (doc. 9 fascicolo attoreo);
- la collocazione del contratto in una data in cui già emergeva la seria difficoltà della debitrice principale ad onorare i debiti contratti;
- la mancata indicazione e dimostrazione di una verosimile opportunità di conclusione del contratto;
- l'ammontare del prezzo pattuito quale corrispettivo (€ 72.900,00) di gran lunga inferiore a quello di mercato all'epoca della conclusione del contratto, pari ad € 240.000,00 come accertato all'esito dell'espletata CTU;
- la totale assenza di elementi, non forniti dalle convenute rimaste contumaci nel presente giudizio, comprovanti l'effettivo versamento del prezzo malgrado nel contratto di compravendita la venditrice



dichiari genericamente di avere già ricevuto il pagamento del corrispettivo pattuito, rinunciando all'ipoteca legale;

- rilevato che in tema di revocatoria, per giurisprudenza ormai consolidata, la prova dei requisiti soggettivi può senz'altro essere fornita mediante presunzioni che, ai sensi dell'art. 2729 c.c., possono ritenersi gravi, precise e concordanti qualora si fondino, come nel caso di specie, sul rapporto di parentela del terzo -a conoscenza dell'esistenza del debito contratto dalla società garantita e della portata pregiudizievole per le ragioni del creditore dell'atto dispositivo - e l'autore dello stesso nonché sulla vicinanza temporale dell'atto di disposizione alla situazione di difficoltà economica del debitore;
- rilevato che le convenute, in considerazione del criterio della soccombenza, devono essere condannate in solido ai sensi dell'art. 91 c.p.c. alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo nonché di quelle dell'espletata CTU nella misura già liquidata in corso di causa

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:

- 1) dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della [REDACTED] della compravendita conclusa tra [REDACTED] con scrittura privata sottoscritta in data 2/2/2005 autenticata nelle sottoscrizioni da parte del [REDACTED] n. [REDACTED] relativa all'appartamento con annesso vano cantina sito in Truccazzano [REDACTED] censito nel Catasto Fabbricati al foglio 13, mapp. 5, sub. 4, Piano T-1-S1, Cat. A/2, cl. 3, vani 8, R.C. € 578,43;
- 2) condanna le convenute in solido alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali che liquida in complessivi € 9.591,98 di cui €

1.050,98 per spese, € 3.241,00 per diritti ed € 5.300,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

3) pone definitivamente a carico delle convenute, in via solidale fra loro, le spese della espletata CTU come liquidata in corso di causa.

La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza.

Così deciso in Milano il 18/6/2009.

Il Giudice
Dott. Laura Tragni

